

Modifica della circolare n. 17728 del 28 luglio 1998 sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati.

(Deliberazione del 15 giugno 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 giugno 2005, ha adottato, la seguente delibera:

1. Il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto recentemente nella materia delle valutazioni di professionalità dei magistrati.

La circolare n. 16103 del 30 luglio 2003 ha inteso aumentare la qualità delle fonti di conoscenza e conferire la massima oggettività ed uniformità ai pareri formulati dai consigli giudiziari, puntualizzando al contempo i parametri di valutazione.

Una particolare cura è prestata a far sì che l'intera vita professionale del magistrato venga sottoposta a valutazione, prevedendosi ad esempio la redazione di pareri parziali non solo in occasione di mutamento di ufficio del magistrato, ma anche di trasferimento del dirigente dell'ufficio o della sezione.

In questo contesto si inserisce la circolare n. P-2084 del 1° febbraio 2005, con la quale sono stati disciplinati e resi obbligatori i prelievi a campione di provvedimenti dei magistrati, ai fini delle valutazioni di professionalità.

I prelievi riguarderanno almeno quattro bimestri nell'arco del periodo di valutazione.

Tuttavia i prelievi non riguarderanno le attività direttive e semidirettive, atteso da un lato che parametri e fonti di valutazione relative alla idoneità del magistrato a tal genere di funzioni sono disciplinate da altre fonti e dall'altro dalla specificità delle stesse funzioni.

2. Tali considerazioni, tuttavia, non escludono che le medesime esigenze di adeguamento della qualità, uniformità e oggettività delle fonti di conoscenza si pongano anche per la valutazione della idoneità alle funzioni direttive e semidirettive.

Anzi, la progressiva valorizzazione della specificità delle predette funzioni, rispetto a quelle prettamente giurisdizionali, implica la necessità che il giudizio di idoneità sia per quanto possibile supportato dalla raccolta continuativa di materiale utile.

Naturalmente le fonti di questo materiale conoscitivo dovranno essere anch'esse predeterminate e seguire i criteri che si sono innanzi indicati, a proposito della valutazione di professionalità.

Di notevole importanza per la valutazione delle attitudini alle funzioni direttive sono sicuramente i profili di rilievo organizzativo della "capacità", espressamente considerati nelle circolari n. 13531 del 28 settembre 1996 e n. 13000 dell'8 luglio 1999, come modificata dalla circolare n.P-5766 del 14 marzo 2001, sotto due profili.

Il primo è costituito dalla "conoscenza approfondita dell'ordinamento giudiziario, delle circolari del CSM specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario".

Il secondo è sintetizzato nelle "doti organizzative desumibili dall'esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all'ufficio, nonché alla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell'esercizio di funzioni non dirigenziali".

Per le funzioni semidirettive il § XIX del titolo IV della circolare n. 15098 del 30 novembre 1993, richiama nella valutazione delle attitudini specifiche doti di capacità che rivelano una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste.

Proprio in considerazione della necessità che il materiale informativo specificamente riguardante i parametri relativi alle attitudini venisse raccolto in ogni fase della vita professionale del magistrato e secondo i consueti caratteri di uniformità e specificità, la circolare n.16103/03 ha introdotto tra gli

elementi da cui desumere la preparazione e la capacità del magistrato, anche la “capacità di organizzare il proprio lavoro” (Capo III, § 9 della circolare n.1275/85).

3. Tra le fonti indicate dalle circolari in materia di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi vi è innanzitutto il fascicolo personale del magistrato.

Fermo restando, dunque, che la determinazione dei criteri, dei parametri e delle fonti di valutazione per le nomine a uffici dirigenziali resta affidata alle circolari in materia, è necessario prevedere le modalità di inserimento nel fascicolo personale del materiale necessario per operare quelle valutazioni.

Analoghe considerazioni devono esser fatte per ciò che concerne le valutazioni relative alla progressione dei magistrati e in particolare quelle concernenti l'idoneità alle funzioni direttive superiori, per le quali pure fonte essenziale è costituita dal fascicolo personale e i cui parametri e criteri comprendono – come s'è visto – anche e specificamente le capacità organizzative.

Non vi è dubbio che entrambi i profili innanzi individuati di valutazione dell'attitudine alle funzioni dirigenziali si riflettono sui provvedimenti organizzatori emanati dai dirigenti degli uffici. Tali provvedimenti non costituiscono certamente l'unica fonte per tale valutazione, giacché altri elementi possono essere introdotti – sulla base delle circolari in materia di nomina a tali funzioni e di valutazione della professionalità – attraverso pareri, autorelazioni, indicazioni di attività extragiudiziarie, pubblicazioni ecc..

La predisposizione e l'attuazione dei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio da parte dei dirigenti, tuttavia, costituiscono un rilevante elemento di valutazione della conoscenza della materia ordinamentale, quanto della capacità di porla in pratica, predisponendo e poi attuando le misure opportune per dare risposta a quei profili tipizzati nel punto b del paragrafo A3 della circolare P5766/2001.

Di particolare rilievo, in questo ambito, sono le tabelle e i programmi di organizzazione.

Per quanto riguarda le prime, va considerato che esse sono proposte dal Presidente della Corte d'appello su indicazione del dirigente dell'ufficio giudicante (presidente del tribunale, del tribunale per i minorenni e di sorveglianza); in caso di conformità dell'indicazione e della proposta tabellare, questa sarà attribuita al dirigente dell'ufficio ed al Presidente della Corte d'appello, in caso contrario solo a quest'ultimo, che è l'unico titolare del potere di proposta.

4. Nel fascicolo personale dovranno, di conseguenza, essere inseriti tutti quei provvedimenti consiliari che potranno costituire indubbiamente una ulteriore e preziosa fonte di conoscenza da cui desumere elementi rilevanti ai fini della valutazione delle concrete capacità organizzative del magistrato.

Al fine di garantire le esigenze di uniformità, obiettività e continuità, inoltre, l'inserimento – che pur dovrà tener conto di una necessaria tipizzazione nella individuazione dei provvedimenti consiliari - non potrà che essere automatico ed indifferenziato, apparendo più opportuno e corretto rinviare il momento valutativo dei provvedimenti tabellari inseriti alla fase successiva (ed eventuale) dall'esame del fascicolo personale da parte della competente commissione ai fini dell'ulteriore conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

La preventiva tipizzazione dei provvedimenti da inserire e l'automatismo dell'inserimento, che per sua natura prescinde da ogni ulteriore valutazione di merito da parte del Consiglio rispetto a quella già fatta ai soli fini tabellari, costituiscono indubbia connotazione di oggettività anche avuto riguardo al fatto che, comunque, nel procedimento tabellare, al magistrato interessato é già assicurata la garanzia del contraddittorio.

Si é ritenuto, pertanto, di individuare i seguenti atti consiliari da inserire automaticamente nei fascicoli personali dei dirigenti degli uffici giudiziari:

1) delibere concernenti l'esame delle proposte di formazione delle tabelle biennali e dei programmi organizzativi; 2) delibere concernenti l'esame delle modifiche delle tabelle o dei programmi organizzativi, che non comportino esclusivamente il tramutamento o la destinazione di magistrati

all'interno dell'ufficio ovvero che non comportino esclusivamente la modifica di criteri di sostituzione dei magistrati, salvo che non riguardino anche l'utilizzo e la destinazione dei G.O.T. e dei V.P.O.; 3) delibere concernenti l'esame delle proposte di formazione delle tabelle infradistrettuali; 4) delibere concernenti l'esame delle proposte relative ai decreti di applicazione e supplenza di durata superiore ai trenta giorni ovvero adottati al di fuori delle disposizioni contenute nelle tabelle, nonché i provvedimenti di destinazione agli uffici giudiziari dei magistrati distrettuali.

Modifiche alla circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati, n. 17728 del 28 luglio 1998

Al punto 1. dell'art. 3

Inserire dopo il punto d):

“e) i seguenti provvedimenti in materia di organizzazione riguardanti il magistrato nella sua qualità di dirigente di un ufficio giudiziario: 1) delibere concernenti l'esame delle proposte di formazione delle tabelle biennali e dei programmi organizzativi; 2) delibere concernenti l'esame delle modifiche delle tabelle o dei programmi organizzativi, che non comportino esclusivamente il tramutamento o la destinazione di magistrati all'interno dell'ufficio ovvero che non comportino esclusivamente la modifica di criteri di sostituzione dei magistrati, salvo che non riguardino anche l'utilizzo e la destinazione dei G.O.T. e dei V.P.O.; 3) delibere concernenti l'esame delle proposte di formazione delle tabelle infradistrettuali; 4) delibere concernenti l'esame delle proposte relative ai decreti di applicazione e supplenza di durata superiore ai trenta giorni ovvero adottati al di fuori delle disposizioni contenute nelle tabelle, nonché i provvedimenti di destinazione agli uffici giudiziari dei magistrati distrettuali.”